

Gli enti sportivi dilettantistici

Aspetti gestionali:

- adeguamento degli statuti
- personalità giuridica
- fiscalità (cenni)





La riforma del diritto sportivo ha veramente "stravolto" il mondo delle ASD ?



E' veramente cambiato tutto ?



- Associazioni non riconosciute (ASD) o riconosciute
- Società sportive dilettantistiche (SSD)

Le normative di riferimento

PER GLI ASPETTI CIVILISTICI E GIUSLAVORISTICI

FINO AL 30 GIUGNO 2023:

- Legge 289/2002 art. 90 - Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.

A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2023

- D. Lgs 36/2021 (abroga alcuni commi dell'art. 90) *[ultima modifica D.Lgs 120/2023]*

PER GLI ASPETTI FISCALI:

- Legge 398/1991
- Art. 148 DPR 917/1986
- Art. 4 DPR 633/1972

Definizioni art. 2 D.Lgs 36/2021

ATTIVITÀ FISICA O ATTIVITÀ MOTORIA:

QUALUNQUE MOVIMENTO ESERCITATO DAL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO CHE SI TRADUCE IN UN DISPENDIO ENERGETICO SUPERIORE A QUELLO RICHIESTO IN CONDIZIONI DI RIPOSO



Prestazione di servizi alla persona



SPORT:

QUALSIASI FORMA DI ATTIVITÀ FISICA FONDATA SUL RISPETTO DI REGOLE CHE, ATTRAVERSO UNA PARTECIPAZIONE ORGANIZZATA O NON ORGANIZZATA, HA PER OBIETTIVO L'ESPRESSIONE O IL MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE FISICA E PSICHICA, LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI SOCIALI O L'OTTENIMENTO DI RISULTATI IN COMPETIZIONI DI TUTTI I LIVELLI



Applicazione norme fiscali e giuslavoristiche per ASD

Le differenze

Art. 7 D. Lgs 36/2021

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni



Art. 90 comma 18 L 289/2002

Nello statuto devono essere espressamente previsti

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni."

Art. 148 - Enti di tipo associativo

Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché' per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente

- Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
 - a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'[articolo 3](#), comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 - d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
 - e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'[articolo 2532](#), comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'[articolo 2532](#), ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
 - f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione di trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.



- **La riforma del diritto sportivo: le modifiche statutarie**
 - **I requisiti legali delle asd**
 - **Atto costitutivo e statuto**
 - **Assenza fine di lucro**
 - **Attività secondarie e strumentali**
 - **Incompatibilità**

La
riforma:
il D.Lgs
36/2021

Requisiti: atto costitutivo e statuto (art. 7)



specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale
dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi
comprese



la formazione



la didattica



la preparazione e l'assistenza all'attività
sportiva dilettantistica

- Con "**attività sportiva**" si intende l'**organizzazione e/o la partecipazione** di un ente sportivo dilettantistico a **competizioni sportive** territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall'organismo sportivo che l'ha riconosciuto ai fini sportivi e affiliato, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso Organismo
- Con "**attività didattica**" si intende l'organizzazione o la partecipazione a **corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva** organizzati direttamente dall'organismo sportivo di affiliazione e/o dall'ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'organismo sportivo che l'ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute.
- Con "**attività formative**" si intende le iniziative finalizzate alla **formazione e all'aggiornamento dei tesserati** dell'organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l'ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l'ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'organismo sportivo che l'ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.

Definizioni regolamento RNASD

- La norma non chiarisce se le attività devono essere svolte tutte cumulativamente oppure se è sufficiente che l'ente sportivo abbia ad oggetto anche solo una delle attività .

- Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione l'ente sportivo dilettantistico può usufruire delle agevolazioni fiscali svolgendo anche una sola tra le attività indicate.
(26.10.2021 n.30008)

Attività sportiva,
didattica e
formativa:
E o O ?
svolgimento
cumulativo ?

Requisiti: assenza fini di lucro (art. 8)

- Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.



- Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis (1), è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Requisiti: attività secondarie e strumentali



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-SA](#)

- Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), **a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali**, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché' dalla gestione di impianti e strutture sportive **sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.**
- Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Requisiti: Incompatibilità

- E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire **qualsiasi carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP



Art. 90 comma 18 bis L. 289/2002

E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire **la medesima carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.



La personalità giuridica

La personalità giuridica

- Separazione tra patrimoni: il patrimonio dell'ente è separato da quello delle persone che agiscono in suo nome e per suo conto.
- **Associazioni non riconosciute** → non si applica il beneficio della preventiva escussione del patrimonio associativo
- Solo per le APS (L. 383/2002) era prevista **espressamente** la responsabilità sussidiaria rispetto a quella dell'ente di chi aveva agito in nome e per conto dell'associazione.
- Il legale rappresentante è **direttamente responsabile** dell'omesso versamento delle imposte: → i debiti tributari hanno natura *ex lege* e non negoziale

Requisiti per l'ottenimento della personalità giuridica

- Esistenza di un patrimonio di almeno 10.000 euro
- Associazioni di nuova costituzione
 - Deposito su c/c
 - Se beni in natura perizia
- Associazioni già esistenti → perizia
- E' il notaio che deve verificare ed accertare la sussistenza del patrimonio minimo e quindi richiedere l'iscrizione.



Aspetti fiscali

attività
principale
e attività
secondarie e
strumentali

Limite dei proventi da attività “secondarie” per rimanere iscritti al RAS

- MANCA ANCORA IL D.M.
- SE seguirà il criterio adottato per gli ETS
 - a) Limite rispetto alle entrate totali (< 30%)
 - b) Rispetto al totale dei costi complessivi (< 66%)

proventi
relativi ad
attività
diverse e
secondarie

NON RILEVANO

- Sponsorizzazioni
- Pubblicità
- Cessione dei diritti e indennità legate alla formazione degli atleti.
- Gestione impianti e strutture sportive Sponsorizzazioni

proventi
relativi ad
attività
diverse e
secondarie

RILEVANO

- Gestione punti bar e ristoro
- Vendita di abbigliamento e attrezzature sportive
- Organizzazione di corsi diversi da quelli sportivi (es campi estivi)
- Organizzazione di viaggi e vacanze



CARUGI · LINI · ULIVIERI

DOTTORI COMMERCIALISTI

- www.studioclu.it
- alessandrolini@studioclu.it
- 0571489255

